

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MARTINI)

Roma, 9 settembre 2015

Sul disegno di legge:

(2031) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'Accordo in titolo è finalizzato a disciplinare il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio universitari, ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dell'altro Paese, consentendo agli studenti di una delle due Parti, in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori, di essere ammessi alle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente, eventualmente anche previo esame di idoneità al corso universitario prescelto o verifiche sulla conoscenza della lingua nazionale;

considerato che l'Accordo si compone di sei articoli e, in particolare, che:

- l'articolo 1 esplicita la finalità principale dell'Accordo, che consiste nel riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dalle università, istituti universitari, politecnici, e scuole artistiche e musicali legalmente riconosciute dalla Repubblica italiana e dei titoli di studio redatti in conformità del modello statale russo rilasciati dalle istituzioni di formazione superiore della Federazione russa, ai fini del proseguimento degli studi nelle università delle Parti contraenti;

- l'articolo 2, stabilisce il riconoscimento dei titoli italiani di "laurea" e "diploma accademico di I livello" ai fini dell'accesso alle università russe e del riconoscimento del diploma russo di "baccalaureato" per l'accesso alle università italiane. In ogni caso, l'esatta definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio è di competenza delle singole istituzioni universitarie, che hanno la facoltà di richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o di utilizzare i crediti ottenuti ai fini dell'abbreviazione del periodo di formazione;

- l'articolo 3 estende il riconoscimento anche ai periodi di studio non completati, svolti presso le istituzioni accademiche di una Parte e che si intenda proseguire nelle istituzioni accademiche dell'altra Parte;

- l'articolo 4 stabilisce che il possesso dei titoli di studio di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non esime il titolare dall'osservanza dei requisiti di accesso alle

Al Presidente
della 3^a Commissione permanente
S E D E

istituzioni accademiche, tra cui le eventuali verifiche della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente;

- l'articolo 5, sul modello di altri analoghi accordi, istituisce una Commissione mista di esperti incaricata di esaminare e chiarire gli argomenti connessi con l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo;

- l'articolo 6 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento degli adempimenti interni previsti per la sua ratifica,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

Claudio Martini